



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N° 105/2015

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Viste le domande presentate il 08/05/2015 prot. n. 6581, il 13/05/2015 prot. n. 6964 e il 15/05/2015 prot. n. 7200 dalla Sig.ra BIAGINI Elena nata a Massa Marittima (GR) il 20/03/1970 residente a Campo nell'Elba, Via Fonte Chiavetta, 95 - Cap 57034 in qualità di amministratore della Soc. Mago Fritto.it di BIAGINI Elena & C. s.a.s. con sede in Campo nell'Elba, Piazza della Chiesa, 79 - Partita IVA 0175910498;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 19/05/2015 con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta sopra indicata;

SI CONCEDE


l'occupazione di mq. 4,66 (ml. 1,00 X 4,66) di suolo pubblico posto in San Piero in Campo, Piazza della Chiesa, per la durata di 220 giorni a decorrere dal 26/05/2015 al 31/12/2015 - Categoria terza per la seguente destinazione: installazione pedana.

Alle seguenti condizioni:

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt.1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto non costituisce titolo edilizio all'installazione di manufatti che necessitano di procedure autorizzative speciali.


Sede, 26 maggio 2015



Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
Dr. Stefano Servidei



PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:50



Richiesta integrazione
motiv. di sicurezza visto
il ridotto superficie e la
conformità della P.zza.